

DECRETO MINISTERIALE 7 NOVEMBRE 1985

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PUNTO 11.1 DELL'ALLEGATO B AL DECRETO MINISTERIALE 20 DICEMBRE 1982 CONCERNENTE "NORME TECNICHE E PROCEDURALI, RELATIVE AGLI ESTINTORI PORTATILI D'INCENDIO, SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DI TIPO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983;

Visto l'errata corrige al suddetto decreto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1983 concernente alcune modificazioni al citato DM 20 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il proprio decreto 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini dell'applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 407, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288;

Visto il proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1985 concernente l'elevazione del termine previsto dal punto 4 dell'art. 2 del precitato decreto del Ministero dell'interno 8 marzo 1985;

Rilevato che, in applicazione della normativa sul «nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» richiamata con gli atti legislativi precitati, gli adempimenti procedurali, a carico dei titolari delle attività stesse, possono aver termine, in relazione alla data di presentazione delle istanze, oltre la data del 31 dicembre 1985;

Considerato inoltre che l'attuale produzione degli estintori portatili di incendio non è tale da soddisfare, con i soli tipi approvati secondo le specificazioni del DM 20 dicembre 1982, le esigenze del mercato;

Ritenuto che le cennate condizioni di mercato non siano superabili nel termine indicato al punto 11.1 dell'allegato B al DM 20 dicembre 1982;

Sentito in proposito il parere del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

DECRETA:

Art. 1

Al punto 6.3 dell'allegato B al DM 20 dicembre 1982, citato in premessa, è aggiunto il punto 6.3.1. seguente:

«6.3.1. Per l'iscrizione nell'elenco cronologico definitivo delle istanze di cui al precedente punto 6.3. si adotta la seguente procedura:

l'interessato, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Centro Studi ed Esperienze, provvederà all'invio della campionatura e agli adempimenti amministrativi per l'esecuzione delle prove; decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica verrà archiviata per decorrenza termini.

Il Centro Studi ed Esperienze, ricevuto quanto richiesto, iscriverà la pratica entro i successivi quindici giorni nello specifico elenco cronologico definitivo».

Art. 2

Le norme transitorie di cui ai punti 11.1. e 11.2. dell'allegato B al DM 20 dicembre 1982, citato in premessa, sono sostituite dalle seguenti:

«11.1 A decorrere dal 19 gennaio 1987 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato secondo le specificazioni di cui al DM 20 dicembre 1982.

11.2. Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del DM 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati solo estintori i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato secondo il provvedimento stesso.

Decorso tale termine, i suddetti esemplari dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente».

Art. 3

Il titolare della obbligatoria approvazione del tipo rilasciata dal Ministero dell'interno, in data anteriore a quella di emanazione del DM di cui al precedente articolo, relativamente ad un estintore d'incendio portatile, producibile e commercializzabile ai sensi del presente decreto non oltre la data del 19 gennaio 1987, è responsabile, nella fase di produzione, in ordine alla sussistenza dei requisiti di efficacia estinguenti e di sicurezza dell'estintore stesso.